

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per la cultura e l'istruzione

2007/0248(COD)

9.6.2008

PARERE

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori
(COM(2007)0698 – C6-0420 – 2007/0248(COD))

Relatore per parere: Manolis Mavrommatis

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole.

Emendamento

(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni **leciti** non sia limitato in modo irragionevole.

Motivazione

Questa aggiunta sembra necessaria a fini di coerenza con la prima parte del considerando, in particolare visto che la materia trattata (concorrenza sul mercato) può riguardare solamente la concorrenza tra servizi, contenuti e applicazioni leciti.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 24

Testo della Commissione

(24) *In base alla definizione contenuta nella direttiva servizi di media audiovisivi del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...] 2007, la radiodiffusione televisiva è un servizio lineare di media audiovisivo che è fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto; un fornitore di servizi di media può fornire vari palinsesti audio o audiovisivi (canali).* È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione, *ma esclusivamente a canali di radiodiffusione* forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione *nella loro legislazione nazionale*, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. *Tenuto conto della rapida evoluzione della tecnologia e delle condizioni commerciali, è opportuno che tale riesame completo abbia luogo almeno ogni tre anni e preveda una consultazione pubblica di tutte le parti interessate.* Uno o più *canali di radiodiffusione* possono essere integrati da servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora

Emendamento

(24) È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione *a specifici servizi radiofonici e servizi di media audiovisivi nonché a servizi accessori* forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. *I servizi di media audiovisivi sono definiti all'articolo 1, lettera a), della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (direttiva servizi di media audiovisivi)*¹. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. Uno o più *servizi di media audiovisivi* canali di radiodiffusione possono essere integrati da servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.

¹ *GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.*

delle scene o il linguaggio dei segni.

¹ *GUL 332 del 18.12.2007, pag. 27.*

Motivazione

Per rendere l'articolo 31 adeguato alle future esigenze di nuove piattaforme e servizi e per consentire agli Stati membri di garantire che i telespettatori e i radioascoltatori, laddove opportuno, possano accedere ai servizi sia lineari sia non lineari, occorre estendere il campo di applicazione ai servizi di media audiovisivi in conformità con la nuova direttiva in materia. Tale elemento deve trovare riscontro nel considerando 24.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Il progresso tecnologico permette lo sviluppo di nuove applicazioni basate su dispositivi per la raccolta e l'identificazione dei dati, come ad esempio i dispositivi senza contatto che utilizzano le radiofrequenze. Gli RFID (Radio Frequency Identification Devices, dispositivi di identificazione a radiofrequenza), ad esempio, utilizzano le radiofrequenze per rilevare dati da etichette identificate in modo univoco, che possono in seguito essere trasferiti attraverso le reti di comunicazione esistenti. Un ampio utilizzo di tali tecnologie può generare significativi vantaggi economici e sociali e, di conseguenza, apportare un contributo prezioso al mercato interno, sempre che il loro utilizzo risulti accettabile per la popolazione. A tal fine, è necessario garantire la tutela *dei* diritti fondamentali degli individui, ***in particolare il diritto alla vita privata e alla tutela dei dati a carattere personale.*** Quando tali dispositivi sono collegati a reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, o usano servizi di comunicazione elettronica come infrastruttura di base, è

Emendamento

(28) Il progresso tecnologico permette lo sviluppo di nuove applicazioni basate su dispositivi per la raccolta e l'identificazione dei dati, come ad esempio i dispositivi senza contatto che utilizzano le radiofrequenze. Gli RFID (Radio Frequency Identification Devices, dispositivi di identificazione a radiofrequenza), ad esempio, utilizzano le radiofrequenze per rilevare dati da etichette identificate in modo univoco, che possono in seguito essere trasferiti attraverso le reti di comunicazione esistenti. Un ampio utilizzo di tali tecnologie può generare significativi vantaggi economici e sociali e, di conseguenza, apportare un contributo prezioso al mercato interno, sempre che il loro utilizzo risulti accettabile per la popolazione. A tal fine, è necessario garantire la tutela ***di tutti i*** diritti fondamentali degli individui ***sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*** Quando tali dispositivi sono collegati a reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, o usano servizi di comunicazione elettronica come infrastruttura di base, è opportuno che si

opportuno che si applichino le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle sulla sicurezza, sui dati relativi al traffico e alla localizzazione e sulla riservatezza.

applichino le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle sulla sicurezza, sui dati relativi al traffico e alla localizzazione e sulla riservatezza.

Motivazione

In tale contesto è importante menzionare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) In sede di attuazione delle misure di recepimento della direttiva 2002/58/CE, le autorità e i giudici degli Stati membri dovrebbero non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alla direttiva, ma anche provvedere a non fondarsi su un'interpretazione della direttiva che entri in conflitto con i diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità.

Motivazione

L'emendamento include la formulazione della recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa tra Promusicae e Telefónica (29 gennaio 2008). La decisione della Corte ribadisce che, in sede di attuazione della direttiva in esame, gli Stati membri devono garantire di non seguire un'interpretazione che entri in conflitto con i diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario.

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Occorre prevedere misure d'attuazione

(31) Occorre prevedere misure d'attuazione

per stabilire un insieme comune di prescrizioni al fine di conseguire un adeguato livello di protezione della vita privata e di sicurezza dei dati a carattere personale trasmessi o trattati in relazione all'uso di reti di comunicazione elettronica nel mercato interno.

per stabilire un insieme comune di prescrizioni al fine di conseguire un adeguato livello di protezione della vita privata e di sicurezza dei dati a carattere personale trasmessi o trattati in relazione all'uso **lecito** di reti di comunicazione elettronica nel mercato interno.

Motivazione

Il campo di applicazione della disposizione dovrebbe essere limitato agli usi leciti e pertanto non dovrebbe coprire gli usi illeciti delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/EC

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente articolo si applica fatte salve le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare le direttive 93/13/CE e 97/7/CE, e le norme nazionali conformi del diritto comunitario.

Emendamento

1. Il presente articolo si applica fatte salve le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori **e le altre norme in materia di trasparenza nella prestazione di servizi di media**, in particolare le direttive **89/552/CEE**, 93/13/CE e 97/7/CE, e le norme nazionali conformi del diritto comunitario.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

h) le azioni che l'impresa che fornisce la connessione e/o i servizi può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.

Emendamento

h) le azioni che l'impresa che fornisce la connessione e/o i servizi può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità, **o in relazione all'uso dei servizi per commettere atti illeciti.**

Motivazione

L'articolo 20, paragrafo 2, è inteso a garantire un'elevata qualità dell'informazione da fornire all'abbonato. In un futuro contesto di cooperazione rafforzata tra le imprese che forniscono la connessione e/o i servizi per la riduzione o la prevenzione di attività illecite, è di fondamentale importanza che gli abbonati siano chiaramente informati sulle misure che le imprese possono adottare qualora essi svolgano questo tipo di attività. È probabile che il fatto di conoscere il tipo di misure che possono essere adottate dalle imprese porti il consumatore a riflettere prima di compiere attività illecite.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, agli abbonati siano comunicate chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, le eventuali limitazioni imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti **legittimi**, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione o servizio **legittimi** di loro scelta.

Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, agli abbonati siano comunicate chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, le eventuali limitazioni imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione o servizio di loro scelta.

Motivazione

I consumatori devono essere informati sulle eventuali limitazioni imposte per quanto concerne l'accesso a o la distribuzione di tutti i tipi di contenuti o servizi, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno legittimi.

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/EC

Articolo 20 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Gli Stati membri provvedono a che agli abbonati sia trasmessa una chiara notifica in caso di ripetute violazioni dei diritti d'autore e dei diritti connessi, affinché essi possano porre fine alle loro attività illecite.

Motivazione

Occorre prevenire i comportamenti illeciti in Internet. Pertanto, abbonati e operatori dovrebbero collaborare nella lotta contro la pirateria e gli illeciti on line.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) gli utenti finali siano in grado di accedere e utilizzare i servizi, in particolare i servizi della società dell'informazione, forniti all'interno della Comunità e

a) gli utenti finali siano in grado di accedere e utilizzare i servizi **leciti**, in particolare i servizi della società dell'informazione, forniti all'interno della Comunità e

Motivazione

Il campo di applicazione di questa disposizione dovrebbe essere limitato ai servizi leciti.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati **a frodi** o abusi.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati **ad attività**

illecite e dannose o ad abusi.

Motivazione

Mentre tutti gli utenti finali dovrebbero poter accedere e utilizzare i servizi leciti forniti nella Comunità, l'estensione di questo diritto all'accesso e all'utilizzo di servizi illeciti non è giustificata. Inoltre, la facoltà delle autorità nazionali di regolamentazione di bloccare l'accesso ai servizi dovrebbe essere giustificata non solo in caso di abusi, ma anche per motivi legati a qualsiasi attività illecita, inclusa la frode. Ciò dovrebbe rafforzare la facoltà delle autorità di regolamentazione di contrastare tutti i tipi di attività illecite attuali o future.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2002/22/EC

Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici **canali radiofonici e televisivi e servizi di accessibilità**, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi **di diffusione televisiva o radiofonica** al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi **televisivi o radiofonici**. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato membro **nel proprio ordinamento nazionale** e se sono proporzionati e trasparenti.

Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici radiofonici **e servizi di media audiovisivi nonché** servizi **accessori**, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi **radiofonici o di servizi di media audiovisivi** al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi radiofonici **o servizi di media audiovisivi**. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato membro e se sono proporzionati e trasparenti.

Motivazione

Per rendere l'articolo 31 adeguato alle future esigenze di nuove piattaforme e servizi e per consentire agli Stati membri di garantire che i telespettatori e i radioascoltatori, laddove opportuno, possano accedere ai servizi sia lineari sia non lineari, occorre estendere il campo di applicazione ai servizi di media audiovisivi in conformità con la nuova direttiva in materia. Tale elemento deve trovare riscontro nel considerando 24.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2002/22/EC

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di trasmissione ***almeno ogni tre anni***.";

Emendamento

Gli Stati membri sottopongono a riesame ***regolare*** gli obblighi di trasmissione";

Motivazione

Visti i differenti strumenti giuridici adottati dagli Stati membri non sarebbe opportuno un riesame "almeno ogni tre anni" delle norme in materia di obblighi di trasmissione.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) l'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato

legalmente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Questo paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza."

Motivazione

La direttiva deve essere letta anche alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Carta costituisce un punto di riferimento per i giudici e per le autorità competenti. Il trattato di Lisbona fa riferimento alla Carta come a un vero e proprio catalogo di diritti che l'Unione europea e i suoi Stati membri sono tenuti a rispettare.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis) l'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica o la protezione dei diritti e della libertà altrui. A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro adottare misure legislative le

quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea."

Motivazione

La direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche completa la direttiva quadro relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali del 1995, per cui l'articolo 15 va letto anche alla luce dell'articolo 13 di tale direttiva quadro. L'emendamento è inteso ad aumentare la certezza giuridica come confermato dalla recente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C-275/06).

PROCEDURA

Titolo	Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela della vita privata e dei consumatori
Riferimenti	COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)
Commissione competente per il merito	IMCO
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 10.12.2007
Relatore per parere Nomina	Manolis Mavrommatis 17.1.2008
Esame in commissione	6.5.2008
Approvazione	2.6.2008
Esito della votazione finale	+: 12 -: 4 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Katerina Batzeli, Ivo Belet, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Lissy Gröner, Mikel Irujo Amezaga, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Thomas Wise
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Victor Boștinaru, Elisabeth Morin, Ewa Tomaszewska